

Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT)

del 14 novembre 2019 (valido dal 1° gennaio 2020)

INDICE

Capitolo primo Disposizioni generali

- Art. 1** Forma giuridica e scopo
- Art. 2** Sede e iscrizioni

Capitolo secondo Organizzazione dell'Istituto di previdenza

- Art. 3** Organi
- Art. 4** Composizione e costituzione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 5** Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di Amministrazione
- Art. 6** Designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio di Amministrazione
- Art. 7** Compiti del Consiglio di Amministrazione
- Art. 8** Convocazione e decisioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 9** Compiti e composizione della Direzione
- Art. 10** Compiti dell'Ufficio di revisione
- Art. 11** Segreto e responsabilità
- Art. 12** Formazione, integrità e lealtà dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione

Capitolo terzo Rapporti d'impiego

- Art. 13** Rapporto d'impiego

Capitolo quarto Prestazioni dell'Istituto di previdenza

- Art. 14** Prestazioni

Capitolo quinto Proventi dell'Istituto di previdenza

- Art. 15** Proventi

Capitolo sesto Finanze

- Art. 16** Patrimonio
- Art. 17** Garanzia e grado di copertura
- Art. 18** Grado di copertura iniziali
- Art. 19** Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

Capitolo settimo Disposizioni finali

- Art. 20** Diritto sussidiario
- Art. 21** Entrata in vigore

Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT)

del 14 novembre 2019 (valido dal 1° gennaio 2020)

Capitolo primo

Disposizioni generali

Forma giuridica e scopo

Art. 1

¹Sotto la ragione sociale di "Istituto di previdenza del Cantone Ticino" (in seguito: IPCT) opera un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.

²L'IPCT ha lo scopo di assicurare contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.

³La cerchia degli assicurati è definita nel Regolamento sulla previdenza.

Sede e iscrizioni

Art. 2

¹L'IPCT ha sede a Bellinzona.

²L'IPCT è iscritto nel Registro della previdenza professionale.

³L'IPCT è iscritto al Registro di commercio.

Capitolo secondo

Organizzazione dell'Istituto di previdenza

Organi

Art. 3

Organi dell'IPCT sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) la Direzione;
- c) l'Ufficio di Revisione.

Composizione e costituzione del Consiglio di Amministrazione

Art. 4

¹Organo supremo è il Consiglio di Amministrazione.

²Il Consiglio di Amministrazione è un organo paritetico composto di 10 membri, dei quali 5 rappresentanti dei datori di lavoro e 5 degli assicurati attivi.

³I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati per un periodo di 4 anni, la cui carica viene a scadenza alla fine del mese di giugno dell'anno successivo il rinnovo dei poteri cantonali (legislativo ed esecutivo).

⁴La durata massima della carica è di 12 anni, riservata l'eventuale

eccezione dell'art. 5 cpv. 2 del presente Statuto.

⁵Il Consiglio di Amministrazione provvede alla propria organizzazione ed elegge per un periodo biennale un Presidente ed un Vice-Presidente, scelti a turno, ed in alternanza tra loro, tra i rappresentanti dei datori di lavoro ed i rappresentanti degli assicurati attivi.

⁶Presidente e Vice-Presidente formano l'Ufficio Presidenziale (UP). Essi organizzano e preparano le sedute del Consiglio di Amministrazione.

**Designazione dei
rappresentanti dei
datori di lavoro nel
Consiglio di
Amministrazione**

Art. 5

¹Al Consiglio di Stato compete la designazione dei rappresentanti del Cantone e dei datori di lavoro affiliati.

²In conformità con il disposto di cui all'art. 18 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT), il Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale è, d'ufficio, membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei datori di lavoro.

**Designazione dei
rappresentanti
degli assicurati
attivi nel Consiglio
di Amministrazione**

Art. 6

La modalità di designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi è definita nel Regolamento sulle modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione.

**Compiti del
Consiglio di
Amministrazione**

Art. 7

¹Il Consiglio di Amministrazione è l'organo della direzione strategica, provvede all'adempimento dei compiti legali e stabilisce principi ed obiettivi generali, nonché i mezzi necessari per la loro realizzazione, definisce l'organizzazione, provvede alla stabilità finanziaria e sorveglia la gestione corrente.

²I compiti del Consiglio di Amministrazione sono segnatamente i seguenti:

- a) nell'ambito della LIPCT, propone al Consiglio di Stato eventuali modifiche della stessa, con particolare riferimento al sistema di finanziamento;
- b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni ed i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c) emana i Regolamenti dell'IPCT e le Direttive interne all'IPCT;
- d) allestisce e approva il conto annuale;
- e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f) definisce l'organizzazione dell'IPCT;
- g) organizza la contabilità;

- h) nel Regolamento sulla previdenza, definisce la cerchia degli assicurati;
- i) garantisce l'informazione degli assicurati attivi e dei beneficiari di prestazioni;
- i) garantisce la formazione iniziale e permanente dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- j) nomina e revoca la Direzione;
- k) nomina e revoca il Perito in materia di previdenza professionale, così come l'Ufficio di Revisione;
- l) decide in relazione ad una eventuale riassicurazione parziale o integrale dell'IPCT;
- m) definisce, in un apposito Regolamento sulle attività di investimento, obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione e sorveglianza del processo d'investimento;
- n) verifica periodicamente la concordanza nel medio e lungo termine tra gli attivi e gli impegni;
- o) definisce le condizioni per l'eventuale riscatto di prestazioni;
- p) definisce tramite convenzioni, per quanto possibile standardizzate, i rapporti con i datori di lavoro affiliati;

³Il Consiglio di Amministrazione emana un Regolamento sull'organizzazione delle Commissioni consultive del Consiglio di Amministrazione, cui possono essere attribuite la preparazione e l'esecuzione di decisioni, così come la vigilanza su determinati affari. Solo eccezionalmente, l'attribuzione può essere fatta a singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

⁴Il Consiglio di Amministrazione emana un Regolamento sulle indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Convocazione e decisioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 8

¹Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria su convocazione del Presidente, oppure se almeno quattro membri ne fanno richiesta.

²La convocazione deve pervenire ai membri almeno 7 giorni prima della seduta, corredata dalla documentazione relativa alle varie trattande. La comunicazione, come pure la documentazione, possono essere inviate per posta elettronica e, nei casi urgenti, i termini di cui sopra non hanno carattere vincolante.

³Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente alla presenza di almeno 6 membri, dei quali 3 rappresentanti dei datori di lavoro e 3 rappresentanti degli assicurati attivi.

⁴Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. L'astensione dalla votazione non è ammessa, tranne che nei casi di conflitto di interesse. In caso di parità di voti, la decisione è rinviata alla seduta successiva. In caso di ulteriore parità il Consiglio di Amministrazione stabilisce una procedura

di conciliazione, avvalendosi di un mediatore esterno e, ove possibile, avvalendosi parimenti dei buoni uffici dell'Ufficio di vigilanza. Esperito il tentativo di conciliazione, il voto del Presidente, ma non quello del Vice Presidente che dovesse trovarsi a farne le veci in seduta, è determinante.

⁵Il contenuto sommario delle discussioni e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è riportato nel verbale della seduta. Quest'ultimo è approvato in occasione della seduta successiva.

⁶Il Consiglio di Amministrazione può deliberare validamente in via di circolazione (per posta o per e-mail), purché la decisione sia approvata da almeno 8 membri. La relativa decisione deve essere protocollata in occasione della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Compiti e composizione della Direzione

Art. 9

¹La Direzione dell'IPCT si occupa della gestione corrente nel rispetto dei limiti di competenza che le sono attribuiti dal Regolamento sulla Direzione e sulla suddivisione delle competenze tra Direzione e Consiglio di Amministrazione. La Direzione esegue le decisioni emanate dal Consiglio di Amministrazione. La Direzione rappresenta l'IPCT verso l'esterno.

²La Direzione elabora con l'Ufficio Presidenziale (UP) i messaggi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in conformità con i disposti di cui all'art. 4 cpv. 6 di questo Statuto.

³Nella composizione ritenuta più adeguata dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Compiti dell'Ufficio di Revisione

Art. 10

¹L'Ufficio di Revisione verifica se:

- a) il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b) l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c) sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo;
- d) i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e) in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f) le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- g) le disposizioni dell'articolo 51 c sono state rispettate.

²L'Ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al cpv. 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione od il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

³Se necessario, l'Ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza.

**Segreto e
responsabilità**

Art. 11

¹Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo dell'IPCT sono tenute a mantenere nei confronti di terzi il segreto su quanto vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni (art. 86 LPP).

²L'obbligo a mantenere il segreto, di cui al cpv. 1, permane anche in seguito alla cessazione della funzione. Restano riservati i doveri di comunicazione e di informazione imposti dalla legge.

³Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo dell'IPCT rispondono del danno che essi arrecano all'Istituto di previdenza con intenzione o per negligenza (art. 52 LPP).

**Formazione,
integrità e lealtà
dei membri del
Consiglio di
Amministrazione e
della Direzione**

Art. 12

¹In conformità con il disposto di cui all'art. 48f cpv. 1 OPP2, le persone che si occupano della gestione di un istituto di previdenza professionale, o di un istituto dedito alla previdenza professionale, devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

²Ai sensi del disposto di cui all'art. 51a LPP le persone che si occupano della gestione dell'IPCT devono seguire una formazione iniziale nell'ambito della previdenza professionale e garantire una adeguata formazione permanente sull'intero arco dell'esercizio delle loro funzioni.

³Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'Istituto di previdenza devono inoltre adempiere le condizioni di integrità e lealtà previste dagli artt. 51b e 51c LPP e dagli artt. 48g, 48h, 48i, 48j, 48k e 48l OPP2.

Capitolo terzo
Rapporti d'impiego

Rapporto

Art. 13

d'impiego

¹I rapporti di lavoro sottostanno al diritto pubblico.

²Alla Direzione e al personale sono applicate per analogia le disposizioni della Lord, della Lstip e dei relativi regolamenti, ritenuto che per la loro applicazione è competente il Consiglio di Amministrazione.

³Il Consiglio di Amministrazione approva l'organigramma delle funzioni e stabilisce le relative classificazioni.

⁴Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri della Direzione sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale. Per giustificati motivi il Consiglio di Amministrazione può prescindere dalla pubblicazione del bando di concorso.

⁵La Direzione nomina il personale sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale.

Capitolo quarto

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Prestazioni

Art. 14

Le prestazioni dell'IPCT, regolate in dettaglio nel Regolamento sulla previdenza, sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della legge sull'IPCT;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio;
- j) Il capitale di decesso.

Capitolo quinto

Proventi dell'Istituto di previdenza

Proventi

Art. 15

Sono proventi dell'IPCT:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;

- f) le prestazioni di libero passaggio;
- g) i riscatti;
- h) i redditi del patrimonio;
- i) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Capitolo sesto Finanze

Patrimonio

Art. 16

¹Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con il disposto di cui all'art. 71 LPP, amministra il patrimonio in modo tale da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

²In applicazione dell'art. 49a OPP2 il Consiglio di Amministrazione è competente ad emanare il Regolamento sulle attività di investimento.

Garanzia e grado di copertura

Art. 17

¹Ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 LPP l'Istituto di previdenza alla data del 31 dicembre 2012 si trovava in istato di capitalizzazione parziale.

²In considerazione del disposto di cui all'art. 72c LPP, vista la garanzia del Cantone di cui all'art. 17 della LIPCT, sono dati i presupposti per una deroga al principio della capitalizzazione integrale.

³L'obiettivo di copertura globale dell'IPCT al 31 dicembre 2051 è stabilito dalla LIPCT ad (almeno) 85 Franchi su 100.

Gradi di copertura iniziali

Art. 18

¹Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con i disposti di cui all'articolo 72b LPP, ha stabilito i seguenti gradi di copertura:

- grado di copertura globale all'1.1.2012: 51.3%;
- grado di copertura degli assicurati attivi all'1.1.2012: 0.0%.

²Qualora il grado di copertura globale alla data del 1° gennaio 2020 dovesse essere inferiore al 60%, oppure inferiore al 75% alla data del 1° gennaio 2030, il Cantone Ticino è per legge (lett. c cpv. 2 della disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2010 della LPP) tenuto al versamento all'IPCT dell'interesse minimo LPP sul differenziale.

Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

Art. 19

¹I gradi di copertura iniziali devono sempre essere mantenuti quantomeno ai valori determinati per l'1.1.2012 (art. 18 cpv. 1 del presente Statuto) e ciò sino all'uscita dall'istato di capitalizzazione parziale.

²Qualora un grado di copertura iniziale (art. 18 cpv. 1 del presente Statuto) non dovesse più essere garantito, l'IPCT è tenuto a prendere misure di risanamento ai sensi degli artt. 65c a 65e LPP.

Capitolo settimo
Disposizioni finali

Diritto sussidiario

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto, è fatto rinvio alla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) ed alle relative ordinanze.

Entrata in vigore

Art. 21

Questo Statuto entra in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2020.